

LINEE GUIDA INTERPRETATIVE DELL'ART. 1 quinquies della LEGGE N. 6/2021 VALIDE PER TUTTI I TRIBUNALI DEL DISTRETTO CIRCA LA RACCOLTA DEL CONSENSO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID 19 IN SOGGETTI INCAPACI NATURALI.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n° 6/2021, che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, è stata avvertita la necessità di un chiarimento scritto in relazione, in particolare, al punto 2) dell'art. 1-*quinquies*, che recita *"in caso di incapacità naturale, ovvero quando il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1... ..(omissis)*

In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato."

Su sollecitazione della ATS, si è tenuto un incontro tra la Presidenza della Corte d'Appello- per gli Uffici giudiziari del distretto- il dr. Pierpaolo Pani- Direttore dell'Integrazione Socio-Sanitaria- la dr.ssa Francesca Piras- Direttore Generale delle Politiche Sociali.

Sono, poi, stati sentiti i Presidenti dei tribunali del distretto.

All'esito di tale interlocuzione si è congiuntamente aderito ad una interpretazione estensiva della disposizione, alla stregua della quale, nelle ipotesi in cui la struttura di accoglienza del soggetto incapace non preveda – per la sua natura – la figura del direttore sanitario, il consenso informato, ai fini previsti dalla norma in questione, è prestato, **per il soggetto da sottoporre a vaccinazione, dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale, il quale potrà all'uopo delegare un'altra figura.**

Tale interpretazione, oltre che aderente al dettato letterale legislativo, è apparsa quella maggiormente conforme alle esigenze sottese alla vaccinazione, che è quella di garantire con tempestività un intervento a tutela dei soggetti deboli incapaci naturali.

La procedura conseguente a detta interpretazione, infatti, è certamente più snella sia rispetto alla richiesta di apertura di un procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno sia anche della richiesta di una autorizzazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 405 cod. civ., procedimenti che richiedono- entrambi- dei passaggi burocratici più articolati e necessariamente più lunghi, incompatibili con l'urgenza della vaccinazione.

Si ritiene opportuno, infine, fornire all'ATS le indicazioni operative di sintesi, stilate presso alcune sedi giudiziarie, che vengono qui recepite, previa condivisione con tutti i Tribunali del distretto- in ordine alle attività da compiersi, in attuazione della Legge n°6/2021 (che ha abrogato il DL n° 5/2021), di seguito schematicamente riportate:

L'art. 1, quinquies della Legge n° 6/2021, prevede che sono abilitati a prestare il

consenso informato:

1. gli interessati da soli in caso siano capaci (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori o altro da risolversi con modalità alternative quali audio-registrazioni o a mezzo di interpreti);
2. interessati in caso di limitazione della capacità naturale assistiti da amministratore di sostegno, tutore o curatore;
3. l'amministratore di sostegno e tutore in caso di sostituzione necessaria nelle scelte mediche stabilite nei decreti di nomina o decreti integrativi successivi;
4. il fiduciario designato dalla persona (articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219);
5. i direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati di questi ultimi, in caso di:
 - A. incapacità naturale degli interessati privi di sostegno e tutela
 - B. irreperibilità dell'amministratore di sostegno o tutore (sia nel caso non siano stati nominati, sia qualora non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore).

Quindi, in estrema sintesi, i responsabili delle strutture dovranno orientarsi distinguendo quattro casi:

a) Soggetto capace (anche con ads): il consenso va chiesto al soggetto [**VEDI MODULO CONSENSO** di cui alle "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV/COVID-19 e procedure di vaccinazione" redatte dal Ministero della Salute e inviate con nota Prot. n. 42164 del 24/12/2020, che riportano in allegato la **documentazione per il consenso informato** redatta dal Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S.]

b) Soggetto incapace al quale è già nominato tutore/ads: va contattato il tutore o l'ads che esprimeranno il consenso ai sensi dell'art. 1 quinquies comma 1 della Legge n. 6 /2021. Vanno verificate le Dat e sentiti i familiari e se tutti concordano si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Se il tutore/ads è irreperibile per 48 ore sono il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, che devono procedere nell'espressione del consenso (vedi punto c)

c) Soggetto incapace privo di tutore/ads (o tutore/ads irreperibile) ma con familiari/parenti reperibili e disponibili: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell'espressione del consenso documentando che il soggetto è incapace di esprimere il consenso.

Va accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Vanno verificate le Dat e sentiti i familiari e se tutti concordano si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio [**VEDI MODULO CONSENSO** di cui alle "Raccomandazioni per l'organizzazione

della campagna vaccinale contro SARS-CoV/COVID-19 e procedure di vaccinazione” redatte dal Ministero della Salute e inviate con nota Prot. n. 42164 del 24/12/2020, che riportano in allegato la **documentazione per il consenso informato** redatta dal Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S.]

Se i parenti si oppongono il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, può ricorrere al giudice tutelare. **[VEDI MODULO PER RICORSO AL GT]**.

d) Soggetto incapace privo di tutore/ads (o tutore/ads irreperibile) e con familiari/parenti irreperibili o indisponibili: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell’espressione del consenso

- **documentando che il soggetto è incapace di esprimere il consenso**
- **documentando che i familiari sono irreperibili o indisponibili**
- **accertando e documentando che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata**

In questo caso occorre chiedere convalida al giudice tutelare [VEDI MODULO CONSENSO PER CONVALIDA DEL GT].

Più nel dettaglio si precisa che:

1) Se il soggetto è incapace ed è stato nominato un tutore o amministratore di sostegno il responsabile della struttura deve cercare per almeno 48 ore il tutore/ads documentando le ricerche effettuate.

Se il tutore/ads è reperibile spetta a lui esprimere il consenso

Se il tutore/ads è irreperibile per 48 ore, il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato, assume ex lege la funzione di amministratore di sostegno dell’interessato.

2) In tale caso il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato NON è un amministratore di sostegno, non deve prestare giuramento né deve rendicontare la sua attività gestoria che si riduce alla prestazione del consenso per la vaccinazione anti COVID-19.

3) I familiari sono da sentire sempre, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 quinquies Legge 6/2021, "ove già noti": vanno sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado¹, prima di prestare il consenso.

E’ sufficiente sentire un solo parente, quello più prossimo. tra quelli entro il terzo grado.

Devono essere sentiti tanto nel caso in cui ci sia un tutore/ads (che provvederà a

sentirli) quanto nel caso in cui il tutore/ads non ci sia o sia irreperibile (in questo caso li sente il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato). Va documentato l'esito del colloquio e la volontà espressa dal parente

4) Il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, non possono esprimere il consenso **in difformità dalla volontà dell'interessato (espressa di persona ove possibile oppure nelle Dat)**

Qualora difettino volontà attuali o anticipate, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, non possono esprimere il consenso in difformità da quella dei familiari.

5) In caso di dissenso dei familiari (comma 4), il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato possono richiedere di essere autorizzati a effettuare **comunque** la vaccinazione con **RICORSO** al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 219/2017. **[VEDI MODULO PER RICORSO AL GT].**

6) Qualora non sia stato nominato alcun tutore o ads, e in assenza di Disposizioni Anticipate di Trattamento e di irreperibilità o in mancanza dei parenti, il consenso al trattamento vaccinale viene sottoscritto dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato. Tale consenso va **COMUNICATO IMMEDIATAMENTE, per la convalida**, al Giudice Tutelare competente per territorio sulla struttura stessa, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato.

Tale consenso deve essere convalidato dal Giudice Tutelare prima di procedere alla vaccinazione. **[VEDI MODULO CONSENSO PER CONVALIDA DEL GT].**

7) Dal momento della trasmissione via pec della richiesta di convalida il direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato la struttura residenziale, che ha trasmesso la richiesta, deve attendere il provvedimento del giudice tutelare per un massimo di 48 ore.

Se nelle 48 ore arriva il decreto di convalida si può procedere immediatamente alla vaccinazione. Viceversa se nelle 48 ore arriva un provvedimento di diniego della convalida non si può procedere alla vaccinazione.

Se dopo le 48 ore non arriva alcun decreto di convalida il consenso espresso dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato diventa definitivo e si può procedere alla vaccinazione.

N.B. Passate le 48 ore qualunque provvedimento arrivi dal giudice tutelare (anche di diniego della convalida) è privo di efficacia.

¹ I gradi di parentela si contano risalendo verso il capo-stipite comune: ogni parentela è un grado. Tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado; tra cugini parentela di quarto grado.

8) Va ricordato che l'inabilitato (persona a cui è stato nominato un curatore) esprime direttamente il consenso (come previsto dal comma 4 art. 3 legge 219/2017). Pertanto, benché la Legge 6/2021 richiami anche la figura del curatore si deve ritenere che il curatore interverrà solo nell'assistenza al ricoverato per aiutarlo ad adottare una scelta sulla vaccinazione.

In conclusione i **direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati** si dovranno rivolgere al giudice SOLO nei casi

A) e B) seguenti:


A) per chiedere la convalida del consenso da loro espresso in assenza di tutore/ads e di parenti (COMMA 2 ART. 1 quinquies L. 6/21) [VEDI MODULO CONSENSO PER CONVALIDA DEL GT].

B) per proporre ricorso contro il dissenso dei parenti (ART. 3 COMMA 5 L. 2019/17 E COMMA 4 ART. 1 quinquies L. 6/21) [VEDI MODULO PER RICORSO AL GT].

C) Se invece il tutore/ads, o in loro assenza, il direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato, accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprimono il consenso in conformità alle Dat o alla volontà espressa dai parenti, **non si deve trasmettere nulla al giudice tutelare**: va fatta solo una comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria

Cagliari, 8 febbraio 2021

La Presidente ff della Corte d' Appello
(dr.ssa Maria Mura)



SEGUE: **MODULISTICA**

AL GIUDICE TUTELARE

TRIBUNALE DI _____

PEC: _____

Ricorso per convalida del consenso alla vaccinazione anticovid19 ex art. 5 comma 5 DL 1/2021

Persona per cui viene espresso il consenso:

sig. _____ /sig.ra _____ nato/a a _____
il _____

ricoverato presso la struttura _____

dal _____

Si comunica, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e dell'art. 1 quinquies della L. n. 6/2021, il consenso allegato al presente ricorso, di cui si chiede la convalida.

A tale fine si precisa che:

all'interessato è stato nominato il seguente tutore / curatore / amministratore di sostegno ovvero fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219

l'interessato è privo di tutore, curatore o amministratore di sostegno FIDUCIARIO ovvero gli stessi non sono stati reperibili per almeno 48 ore (si allega documentazione relativa alle ricerche effettuate) e quindi il consenso informato è stato espresso:

dal direttore sanitario _____

dal responsabile medico _____

dal direttore sanitario della ASL _____

dal delegato del direttore sanitario della ASL _____

La persona ricoverata non è in condizione di esprimere il consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, per i seguenti motivi (allegare certificazione medica):

La somministrazione del vaccino contro il Covid-19 costituisce un trattamento idoneo ad assicurare la migliore tutela della persona ricoverata per i seguenti motivi:

- non risultano DAT a conoscenza di questa struttura;
- risultano DAT così formulate e non idonee per l'espressione del consenso nel presente caso:

- non è stato possibile reperire il coniuge, o la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o nessuno dei parenti entro il terzo grado a partire dal più prossimo;
- non sono note le generalità di nessuna delle persone sopra indicate;
- non esiste nessuna persona che rientri nelle categorie di cui sopra rispetto all'interessato;
- il coniuge, o la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o il parente più prossimo entro il terzo grado hanno dichiarato di essere indisponibili ad occuparsi del consenso informato per l'interessato;

Di conseguenza il consenso è stato espresso dal soggetto che assume la funzione di amministratore di sostegno ex art. 1 quinquies della L. 6/2021, al solo fine della prestazione del consenso:

- direttore sanitario
- responsabile medico
- direttore sanitario della ASL
- delegato del direttore sanitario della ASL

Si allega il consenso sottoscritto alla somministrazione del vaccino anticovid19 e dei successivi eventuali richiami;

Si allega documentazione medica comprovante la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, 2, 3 dell'art. 1 quinquies L. 6/2021 e della stessa documentazione si dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio;

Si allega documento di identità della parte ricorrente;

Si allega documento d'identità della persona interessata al procedimento

Ai fini della comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 1 quinquies della L. 6/2021 si segnala l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare il decreto di convalida:

PEC: _____

Data, _____

PER LA STRUTTURA

AL GIUDICE TUTELARE

TRIBUNALE DI _____

PEC: _____

Istanza per convalida del consenso alla vaccinazione anticovid19 ex art. 1 quinquies comma 5 L 6/2021 per soggetto incapace ricoverato presso struttura

Il sottoscritto dott.ssa/dott. (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____

Nella sua qualità di

Direttore sanitario della struttura _____

Responsabile medico della struttura _____

Direttore Sanitario dell'ASL _____

Delegato del Direttore sanitario dell'ASL _____

Constatato che il sig./la sig.ra _____ nato/a a _____ il _____

Residente _____

Domiciliato presso

(Se diverso dalla residenza)

degente presso la struttura _____ dal _____

è privo di tutore, curatore o amministratore di sostegno

a suo favore è stato nominato il seguente tutore curatore amministratore di sostegno ovvero fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219

che non è stato reperibile per almeno 48 ore (si allega documentazione relativa alle ricerche effettuate);

Ritenuto, dopo attenta verifica ed esame della documentazione clinica che la persona ricoverata non è in condizione di esprimere il consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 (si allega documentazione medica) in quanto affetto da:

Accertato che la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, e successivi eventuali richiami, costituisce un trattamento idoneo ad assicurare la migliore tutela della persona ricoverata;

Rilevato che non risultano DAT a conoscenza di questa struttura;

Rilevato che risultano DAT così formulate _____

Rilevato che

non è stato possibile reperire il coniuge, o la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o nessuno dei parenti entro il terzo grado a partire dal più prossimo;

non sono note le generalità di nessuna delle persone sopra indicate;

non esiste nessuna persona che rientri nelle categorie di cui sopra rispetto all'interessato;

il coniuge, o la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o il parente più prossimo entro il terzo grado hanno dichiarato di essere indisponibili ad occuparsi del consenso informato per l'interessato;

Nella propria qualità di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso, come previsto al comma 2 dell'art. 1 quinquies L. 6/2021.

CHIEDE LA CONVALIDA DEL CONSENSO

alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami

Trasmette in allegato il consenso scritto di cui alle "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV/COVID-19 e procedure di vaccinazione" redatte dal Ministero della Salute e inviate con nota Prot. n. 42164 del 24/12/2020, che riportano in allegato la **documentazione per il consenso informato** redatta dal Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S..

Trasmette la eventuale altra documentazione medica comprovante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 quinquies L 6/2021; pertanto

Si allega documento di identità del sottoscritto amministratore

Si allega documento d'identità della persona interessata al procedimento

Ai fini della comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 5 del D.L. 1/2021 si segnala l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare il decreto di convalida:

PEC _____

Data, _____ ora _____

L'AMMINISTRATORE EX ART. 1 quinquies L 6/2021

INDIRIZZI PEC/MAIL/FAX DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO:

- 1) pec: volgiurisdizione.tribunale.cagliari@giustiziacert.it; fax: 07060222756;
- 2) pec: volgiurisdizione.tribunale.oristano@giustiziacert.it;
- 3) mail: cancelleriavolontariagiurisdizione.tribunale.nuoro@giustizia.it; fax 078434198
- 4) mail: civilevolgiur.tribunale.sassari@giustizia.it; tel: 079204771;
- 5) mail: tribunale.tempiopausania@giustizia.it;
- 6) pec: civile.tribunale.lanusei@giustiziacert.it; tel: 0782473447; fax: 078242640.